



Sito web: www.provincia.cuneo.it

E-mail: settore.tutelaterritorio@provincia.cuneo.it

P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE

SETTORE TUTELA TERRITORIO

Via Massimo d'Azeglio 8 - 12100 Cuneo tel. 0171445372
fax 0171445582

2011/08.02/000088

PARERE SUAP PER RINNOVO E MODIFICA SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – DITTA SEDAMYL S.P.A. CON SEDE LEGALE IN SALUZZO E IMPIANTO SITO IN BUSCA, VIA TAGLIATA SOTTANA, 6. ATTIVITÀ: 6.4 B) IMPIANTI DI TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI A PARTIRE DA MATERIE PRIME VEGETALI CON UNA CAPACITÀ DI PRODUZIONE DI PRODOTTI FINITI DI OLTRE 300 T/GIORNO. L.R. 44/00 - D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

Premesso che

- con la Determinazione del Responsabile del Settore n. 421 del 4 maggio 2007, valida sino al 30 ottobre 2012, è stata rilasciata alla ditta SEDAMYL S.p.A. con sede legale in Saluzzo ed impianto sito nel Comune di Busca, Via Tagliata Sottana, 6, l'autorizzazione integrata ambientale per le attività IPPC: "6.4 b impianti di trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 t/giorno";
- con provvedimento n. 8 del 12 gennaio 2012, l'Autorizzazione Integrata Ambientale è stata aggiornata con l'inserimento dei controlli di parte pubblica;
- in data 30 aprile 2012 la ditta SEDAMYL S.p.A. con sede legale in Saluzzo ed operativa in Busca, Via Tagliata Sottana, 6 – P.IVA 02016210045 - ha presentato alla Provincia, nei termini di legge, istanza e relativa documentazione tecnica intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento dell'attività IPPC: 6.4 b) impianti di trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 t/giorno,
- con nota prot. n. 50943 del 01/06/2012 è stata convocata per il giorno 24/07/2012, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla quale sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Comune di Busca, il Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Regionale S.L. CN1 di Cuneo, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, la Società A.C.D.A. S.p.A. gestore della pubblica fognatura, i Servizi provinciali competenti, nonché la ditta SEDAMYL S.p.A., quale soggetto richiedente;
- alla predetta Conferenza provinciale hanno partecipato:
 - o il Dirigente del Settore Tutela Territorio, in qualità di Presidente della Conferenza,
 - o tre funzionari tecnici del Settore Tutela Territorio della Provincia;
 - o due Progettisti, il Responsabile Sicurezza ed un Tecnico per la ditta SEDAMYL S.p.A.;

- la Conferenza, dopo approfondita discussione in merito a specifici aspetti tecnici, si è conclusa con la raccolta dei pareri favorevoli al rinnovo dell'autorizzazione richiesta;
- con nota prot. n. 68382 del 26/07/2012, la Provincia ha chiesto l'invio dei chiarimenti volti a superare le problematiche emerse nel corso della Conferenza;
- in data 24/08/2012, la ditta SEDAMYL S.p.A. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;
- la ditta Sedamyl S.p.A., nel contempo, ha progettato una modifica sostanziale dello stabilimento in parola, consistente nella realizzazione di una nuova linea di macinazione; tale progetto è stato sottoposto alla procedura di verifica d'impatto ambientale, ai sensi della L.R. 40/1998 e s.m.i.. L'istruttoria si è conclusa con il provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Autonomo V.I.A. n. 33 del 19/09/2012 di esclusione dalla fase di Valutazione, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni;
- in data 18 dicembre 2012 lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Busca ha inoltrato l'istanza e la relativa documentazione tecnica della ditta SEDAMYL S.p.A. con sede legale in Saluzzo ed operativa in Busca, Via Tagliata Sottana, 6 – P.IVA 02016210045 - gestore dell'impianto sito al medesimo indirizzo, intesa a ottenere, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per realizzazione di una nuova linea di macinazione dalla capacità di 25 ton/h di grano;
- con nota prot. n. 6999 del 29/01/2013 è stata convocata per il giorno 18/02/2013, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla quale sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Comune di Busca, il Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Regionale S.L. CN1 di Cuneo, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, la Società A.C.D.A. S.p.A. gestore della pubblica fognatura, i Servizi provinciali competenti, nonché la ditta SEDAMYL S.p.A., quale soggetto richiedente;
- alla predetta Conferenza provinciale hanno partecipato:
 - o il Dirigente del Settore Tutela Territorio, in qualità di Presidente della Conferenza,
 - o due funzionari tecnici del Settore Tutela Territorio della Provincia, che hanno curato l'istruttoria;
 - o il Sindaco ed il Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Busca;
 - o un Progettista, il Responsabile Sicurezza ed un Tecnico della ditta SEDAMYL S.p.A.;
- la Conferenza, dopo approfondita discussione, in merito a specifici aspetti tecnici, si è conclusa con la raccolta dei pareri favorevoli all'autorizzazione della modifica sostanziale richiesta;
- con nota prot.n. 11579 del 18/02/2013 il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL CN1 di Cuneo ha inviato il proprio parere favorevole, con prescrizioni già segnalate in occasione della fase di Verifica VIA;
- con nota prot. n. 13872 del 19/02/2013 la Provincia ha chiesto l'invio dei chiarimenti volti a superare le criticità emerse nel corso della Conferenza;
- in data 18/03/2013, la ditta SEDAMYL S.p.A. ha trasmesso la documentazione richiesta utile per la stesura del presente atto;
- in data 16/05/2013 la ditta in parola ha, altresì, comunicato una modifica della portata di alcuni punti di emissione, a seguito dell'adeguamento dei ventilatori;

ritenuto che

- sussistono i presupposti stabiliti dalla norma per il rinnovo e la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale in considerazione del fatto che:

- o per quanto riguarda i consumi energetici, gli impianti esistenti hanno dimostrato qualche miglioramento. In relazione alle emissioni in atmosfera non si ravvisano evidenti incompatibilità ambientali nel rinnovare la situazione autorizzata, comprensiva di nuovi punti di emissione connessi con modifiche non sostanziali. Rimane pressoché invariata la situazione relativa agli approvvigionamenti ed agli scarichi idrici;
 - o per quanto riguarda l'impianto di macinazione in progetto, il gestore propone l'adozione delle migliori tecniche disponibili nel campo della filtrazione delle emissioni, così come il potenziamento delle aspirazioni dalle fosse di scarico della materia prima, al fine di contenere le emissioni diffuse. Dal punto di vista dei consumi energetici l'introduzione del nuovo mulino dovrebbe migliorare sensibilmente il consumo specifico complessivo.
- sia necessario armonizzare i due procedimenti avviati dalla Ditta Sedamyl SpA, predisponendo un unico provvedimento, da inviare al SUAP competente per territorio, tenendo in considerazione del fatto che il Comune di Busca, titolare del SUAP, ha ricevuto ed esaminato la documentazione relativa al rinnovo dell'AIA, oltre che quella per la modifica sostanziale.

visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372” e, in particolare, l'Allegato I “Linee guida generali” e l'Allegato II “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”;
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”, successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;
- la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento ora abrogata dalla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento” (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed in particolare l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs 59/2005;
- il D.M. 1 ottobre 2008 “Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di industria alimentare, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei

costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., in particolare il D.Lgs. 29 giugno 2010, n.128 che ha inserito la disciplina dell'A.I.A. al titolo III bis, parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. abrogando il D.Lgs 59/05;
- il D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010 di semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello Unico delle Attività Produttive, già istituito con il D.P.R. n. 447 del 20 ottobre 1998;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

DATO ATTO CHE

- sei mesi prima della scadenza è stato chiesto il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale e, pertanto, il gestore ha continuato l'attività sulla base del precedente provvedimento, in ossequio all'art. 29-octies, comma 1 D. Lgs 128/2010;
- a norma dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco dell'Allegato IX del D.Lgs. 128/10, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali;
- ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'AIA ha validità di **5 anni**;
- nel caso di modifiche degli impianti di cui all'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i. tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC, la ditta deve allegare, alla documentazione prevista dallo stesso articolo, la valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616;
- almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione, il gestore deve presentare domanda di rinnovo dell'autorizzazione secondo le modalità definite dalla Provincia corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter, comma 1, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, all'Arpa - Dipartimento di Cuneo – ed al Sindaco del Comune di Busca i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs 128/2010, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A. Piemonte;
- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ex D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati dalla Provincia di Cuneo;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-decies e 29-quattordices del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs 128/2010;
- che copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo – Via Massimo d'Azeglio, 8;

- la Provincia si riserva il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 128/10;
- la Provincia si riserva, ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

- **in ordine al rinnovo ed alla modifica sostanziale**, ai sensi degli art. 29-octies e 29-nonies D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale**, in capo alla **ditta SEDAMYL SpA** con sede legale in Saluzzo via Monviso, 24 - **in qualità di gestore** della sede operativa sita nel Comune di Busca, Via Tagliata Sottana, 6 - Cod attività IPPC: 6.4 b) impianti di trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 t/giorno;
a condizione che vengano rispettati:
 - o i limiti e le prescrizioni, indicate nell'Allegato tecnico 1;
 - o la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati indicate nell'Allegato 2, Piano di monitoraggio e controllo.**Gli allegati tecnici 1 e 2 sono parti integranti e sostanziali del presente atto;**
- **in ordine all'approvazione** del Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche, visto il parere favorevole dell'ACDA prot.n. U/00644/2013 del 14/02/2013

EVIDENZIA CHE

- il presente atto:
 - concerne esclusivamente l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, pertanto, non sostituisce ulteriori assensi, concessioni o provvedimenti diversamente prescritti dalle leggi vigenti;
 - in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010 n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo dei procedimenti anzidetti, emanato dalla struttura unica competente.

**IL DIRIGENTE
DEL SETTORE TUTELA TERRITORIO
Dott. Luciano FANTINO**



Autorizzazione integrata ambientale
Rinnovo e modifica sostanziale
SEDAMYL S.p.A. – BUSCA

Allegato tecnico 1

<u>Inquadramento territoriale e ambientale</u>	2
<u>Impianto ed attività produttiva</u>	2
<u>Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute</u>	2
<u>Analisi dell'impianto e verifica conformità criteri IPPC</u>	4
<u>Confronto con MTD</u>	4
<u>Valutazioni livelli di consumo ed emissioni, problematiche ambientali emerse nel corso di validità dell'AIA.</u>	4
<u>Quadri emissivi, limiti e prescrizioni</u>	4
<u>Ciclo produttivo</u>	4
<u>Uso dell'energia</u>	6
<u>Emissioni in atmosfera</u>	7
<u>Scarichi acque reflue e gestione acque meteoriche</u>	12
<u>Quadro emissivo e limiti di emissione</u>	12
<u>Emissioni sonore</u>	14

Inquadramento territoriale e ambientale

L'impianto è situato nel Comune di Busca. – Via Tagliata Sottana 6.

Dal punto di vista urbanistico, le zone occupate da impianti tecnologici ricadono in aree produttive industriali e artigianali P1a, mentre una fascia di terreno sul confine ovest della proprietà ricade in zona S5 definita come area per "Servizi pubblici per insediamenti produttivi e terziari".

Gli impianti oggetto della modifica sostanziale saranno collocati sulle aree catastali n. 8 del Foglio n. 12 del CT del Comune di Busca.

Il Comune di Busca non è stato inserito nelle Zone di Piano per la qualità dell'aria.

Il Comune ha approvato il Piano di Classificazione Acustica con DCC n. 53 del 22/12/2006.

Impianto ed attività produttiva

Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute

Lo stabilimento di Busca produce esclusivamente la farina necessaria al funzionamento dell'impianto Sedamyl S.p.A. di Saluzzo. Dalla macinazione del grano si ottengono anche altri prodotti, come la crusca e il farinaccio, che vengono utilizzati nella mangimistica. Nel corso della vigenza dell'AIA non sono intervenute modifiche sostanziali all'attività svolta ed all'impiantistica aziendale, fatta eccezione per:

- l'installazione di un ulteriore silos di stoccaggio grano;
- installazione di una cappa di aspirazione su postazione incollaggio telaini;
- realizzazione di un sistema di aspirazione – sulla cosiddetta fossa Beccaria - delle polveri che si generano a seguito dello scarico del grano approvvigionato con vagoni ferroviari.

La modifica sostanziale in progetto consiste nella realizzazione, nell'area est del sito produttivo, di una nuova linea di macinazione, denominata UR30, con incremento della capacità produttiva pari a circa 20 t/h di farina derivanti dalla lavorazione di circa ulteriori 25 t/h di grano, rispetto alla potenzialità attuale.

Il processo produttivo, aggiornato con le modifiche in progetto, è suddiviso nelle seguenti fasi:

– ricevimento e stoccaggio grano

La materia prima, lavorata nello stabilimento, è il grano (o frumento tenero). L'approvvigionamento avviene normalmente tramite trasporto ferroviario. I vagoni scaricano il prodotto in due fosse dalle quali viene trasportato per mezzo di un nastro e degli elevatori a tazze nei silos di stoccaggio. All'interno dello stabilimento sono presenti 14 silos per lo stoccaggio del grano, per una capacità complessiva di circa 12400 t., a cui se ne aggiungeranno altri 4 di capacità complessiva di 4800 t.

L'invio del grano ai mulini è attuale tramite coclee di estrazione ed elevatori a tazze.

– produzione farina

Il processo di macinazione è suddiviso nelle seguenti fasi:

- o prepulitura : è la prima operazione del processo. In questa fase vengono eliminate parte delle impurità attraverso un vibrosetaccio e una tarara;
- o pulitura: è il passaggio successivo alla prepulitura. In questa fase del processo si eliminano tutte le impurità presenti, attraverso l'utilizzo di una pulitrice intensiva e una tarara, durante questa operazione si separano gli scarti del grano;
- o condizionamento: dopo la pulitura si passa alla fase di condizionamento dove si aggiunge dell'acqua al grano con una bagnagrano a dosatura calibrata e lo si lascia riposare in appositi silos per il tempo necessario alla cariossidi di assorbire l'acqua;
- o macinazione: è la fase successiva al condizionamento. Il grano subisce una prima macinatura a mezzo di laminatoi e successivamente una setacciatura per separare la farina dal prodotto grossolano. Seguono ulteriori passaggi in mulini ad impatto, macchine di grande potenza che hanno il compito di sfruttare la forza centrifuga per ottenere una macinazione omogenea. La farina così ottenuta viene inviata agli appositi sili di

stoccaggio mediante un trasporto pneumatico. Allo stesso modo crusca e farinaccio vengono inviati nel capannone di stoccaggio sfusi.

– **stoccaggio farina e co-prodotti**

La farina viene trasportata con un trasporto pneumatico direttamente nei tre silos di stoccaggio detti fariniere. Da qui viene caricata in autocisterne che la trasportano allo stabilimento di Saluzzo. I camion vengono caricati dall'alto posizionandosi sotto i silos di stoccaggio.

I sottoprodotti della macinazione vengono stoccati in due capannoni, da cui vengono caricati sui camion, circa 80 a settimana, tramite una pala meccanica.

La potenzialità dello stabilimento di Busca, dopo le modifiche in progetto, sarà di **50 t/h di farina**, pari a **1200 t/die di farina**.

La potenzialità attuale è pari a 720 t/die di farina.

Impianti ed attività ausiliarie

Energia

Per quanto riguarda i fabbisogni energetici, i processi di macinazione del grano utilizzano solamente energia elettrica. Non sono presenti impianti di produzione di energia elettrica, per cui il bilancio elettrico dello stabilimento vede un prelievo costante di energia dalla rete.

Approvvigionamento idrico e scarichi

L'acqua fornita dall'acquedotto è utilizzata principalmente per la fase di condizionamento del grano dopo la pulitura e prima della macinazione. L'acqua viene inglobata nella farina e nella crusca.

Gli unici scarichi sono quelli delle acque reflue domestiche in pubblica fognatura e delle acque meteoriche che confluiscono in parte in fognatura, in parte in una bealera ad uso irriguo ubicata ad est dello stabilimento.

L'area dei nuovi silos di stoccaggio (linea di macinazione "UR 30") non prevede l'ampliamento della rete di raccolta delle acque meteoriche che confluiranno naturalmente verso i terreni circostanti di proprietà.

Gestione rifiuti

La gestione dei rifiuti prodotti è effettuata in regime di "deposito temporaneo" e, pertanto, deve essere condotta nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 183, comma 1, lettera bb) D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Per il conferimento a terzi dei rifiuti si rammentano gli obblighi relativi alla caratterizzazione dei medesimi in funzione della destinazione finale (DM 5/2/98 e/o DM 12/6/2002 se destinati ad impianti iscritti ai sensi dell'art. 214-216 del D.Lgs 152/06 s.m.i. per il recupero; norme tecniche specifiche per tipologia di rifiuto e/o di impianto se inviati a smaltimento finale - es. discarica - autorizzati ai sensi dell'art. 208 del citato D.Lgs 152/06 s.m.i.) e sempre in osservanza alle prescrizioni a cui sono altresì assoggettati gli impianti destinatari.

La gestione degli scarti all'interno del ciclo produttivo deve avvenire nel rispetto delle condizioni previste per i sottoprodotti dall'art.184 bis, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Sicurezza industriale e protezione acque sotterranee

L'azienda non rientra nelle industrie a rischio d'incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. 334/99 e s.m.i..

La Sedamyl SpA ha proceduto ad una classificazione delle aree con pericolo di esplosione, in conformità con le direttive ATEX.

In azienda è presente un serbatoio interrato di gasolio da 9 m³, che ai sensi delle prescrizioni AIA è sottoposto a prove di tenuta e alla verifica della sua integrità con cadenza biennale. L'area di

rifornimento sovrastante il serbatoio è perimetrata da canaline di scolo che convogliano eventuali perdite ad un pozzetto di raccolta, dove è presente un disoleatore.

Analisi dell'impianto e verifica conformità criteri IPPC

Confronto con MTD

Per quanto riguarda gli impianti esistenti non essendo intervenute modifiche significative si ritiene che permanga la conformità alle migliori tecniche disponibili evidenziata in occasione del rilascio della prima AIA.

Per quanto riguarda l'impianto di macinazione in progetto il gestore propone l'adozione delle migliori tecniche disponibili nel campo della filtrazione delle emissioni, così come il potenziamento delle aspirazioni dalle fosse di scarico della materia prima, al fine di contenere le emissioni diffuse. Dal punto di vista dei consumi energetici l'introduzione del nuovo mulino dovrebbe migliorare sensibilmente il consumo specifico complessivo.

Valutazioni livelli di consumo ed emissioni, problematiche ambientali emerse nel corso di validità dell'AIA.

Il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo ha valutato che, per quanto riguarda i consumi energetici specifici, lo stabilimento ha dimostrato una certa costanza di prestazione, in particolare per quanto attiene l'energia elettrica (56 ÷ 59 kWhe/t di prodotto finito), prestazione di molto migliorata rispetto alle condizioni pre – AIA (74 kWhe/t).

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera non si ravvedono evidenti incompatibilità ambientali nel rinnovare la situazione autorizzata, comprensiva di nuovi punti di emissione connessi con modifiche non sostanziali. Si prende atto della dismissione dell'essiccatore distiller, adempimento richiesto con la prima AIA. Rimane pressoché invariata la situazione relativa agli approvvigionamenti ed agli scarichi idrici.

Quadri emissivi, limiti e prescrizioni

Ciclo produttivo

Prescrizioni

1. il ciclo produttivo e le modalità gestionali, nonché la realizzazione delle modifiche in progetto devono essere conformi a quanto descritto nelle documentazioni tecniche allegate alle istanze per il rinnovo e la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento;
2. devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
3. non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
4. deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo;
5. l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
6. devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
7. tutti i macchinari, le linee di produzione e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione;

8. i rifiuti solidi o liquidi e le acque reflue derivanti da tali interventi devono essere gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia;
9. deve essere garantita la custodia continuativa dell'impianto, eventualmente anche con l'ausilio di sistemi di telecontrollo;
10. la ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
11. al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria;
12. il gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
13. la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
14. deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
15. a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.
16. la modifica di denominazione sociale, ovvero di assetto societario, deve essere comunicata alla Provincia, per il tramite dell'SUAP competente, entro 20 giorni dall'avvenuta variazione;
17. copia conforme della presente autorizzazione deve essere sempre conservata in stabilimento, a disposizione degli organi preposti al controllo.

Uso dell'energia

Prescrizioni

1. nell'eventualità di dismissione di apparecchiature obsolete, i macchinari da installare devono essere a minor consumo energetico, con sistemi di controllo automatico anziché manuali (es. sistemi a velocità variabile per ventilatori, motori elettrici ad alta efficienza, motori elettrici correttamente dimensionati).

Emissioni in atmosfera

Quadro emissivo e limiti di emissione

I limiti in concentrazione sono da intendersi orari

SIGLA IDENTIFICATIVA CAMINO	PROVENIENZA	PORTATA (Nm ³ /h)	INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE		ALTEZZA CAMINO (m)	IMPIANTO DI ABBATTIMENTO	FREQUENZA AUTOCONTROLLI
				CONCENTRAZIONE (mg/Nm ³)	FLUSSO DI MASSA (kg/h se non diversamente specificato)			
1	Molino UR10 (macinazione linea B)	19.000	POLVERI	10	0,19	12	Filtro a tessuto	ANNUALE
2	Trasporto pneumatico al molino UR 10 (linea B)	23.000	POLVERI	10	0,23	12	Cycloni + filtro a tessuto-	ANNUALE
3	DISMESSO IMPIANTO							
4	Pre-pulitura e prima pulitura linea B	9.000	POLVERI	10	0,09	11	Filtro a tessuto-	ANNUALE
5	Macinazione scarti e pulitura linea B	8.000	POLVERI	10	0,08	12	Filtro a tessuto-	ANNUALE
6, 7	Serbatoio condizionamento grano	tiraggio naturale	EMISSIONI TRASCURABILI			23	Filtro a calza	NESSUN RILEVAMENTO PERIODICO
8	Molino UR20 (macinazione linea C)	45.000	POLVERI	10	0,45	10	Filtro a tessuto	ANNUALE
9	Trasporto pneumatico linea C	13.000	POLVERI	10	0,130	11	Cycloni + Filtro a tessuto	ANNUALE
10	Prima pulitura linea C	18.500	POLVERI	10	0,185	11	Cycloni + Filtro a tessuto	ANNUALE
11	Aspirazione locale per pulitura macchine	7.000	POLVERI	10	0,070	11	Filtro a tessuto	ANNUALE

12	Fariniera	2.500	POLVERI	10	0,025	22	Filtro con elementi in PE	ANNUALE
13	n. 1 silos crusca	tiraggio naturale	EMISSIONI TRASCURABILI			15	Filtro a tessuto	NESSUN RILEVAMENTO PERIODICO
14	n. 1 silos scorta	tiraggio naturale	EMISSIONI TRASCURABILI			15	Filtro a calza	NESSUN RILEVAMENTO PERIODICO
15, 16	serbatoio borlande	tiraggio naturale	EMISSIONI TRASCURABILI			10	-	NESSUN RILEVAMENTO PERIODICO
17	Cappa Telaini	700	EMISSIONI TRASCURABILI			3	--	NESSUN RILEVAMENTO PERIODICO
18	Fossa Beccaria	4.500	POLVERI	10	0.04	4	Filtro a tessuto	ANNUALE
19	Macinazione Linea UR30	40.000	POLVERI	10	0.4	18	Filtro a tessuto	ANNUALE
20	Trsporto pneumatico Linea UR30	20.000	POLVERI	10	0.2	18	Filtro a tessuto	ANNUALE
21	Pulitura Linea UR30	24.000	POLVERI	10	0.24	18	Filtro a tessuto	ANNUALE
22	Aspirazione Locale per pulitura macchine Linea UR30	12.000	POLVERI	10	0.12	18	Filtro a tessuto	ANNUALE
23	Aspirazione nuova fossa di scarico	25.000	POLVERI	10	0.25	12	Filtro a tessuto	ANNUALE
24	Prepulitura Linea UR10	18.000	POLVERI	10	0.18	17	Filtro a tessuto	ANNUALE
Emissioni diffuse	Da silos stoccaggio grano		TRASCURABILI					

Prescrizioni

1. I valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissivo del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati;
2. l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto di tali limiti di emissione;
3. sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite del Quadro Emissivo i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto degli impianti. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali periodi;
4. i sistemi di contenimento degli inquinanti devono essere mantenuti in continua efficienza;
5. qualunque anomalia di funzionamento o guasto degli impianti tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata **entro 8 ore** alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo. Il Gestore deve procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o guasto può determinare un pericolo per la salute umana;
6. per i punti di emissione non ancora realizzati, modificati o attivati alla data di notifica del presente provvedimento, la Ditta deve comunicare al Comune, alla Provincia e all'A.R.P.A. – Dipartimento di Cuneo la data di avviamento degli impianti corrispondenti, con almeno 15 giorni di anticipo. La messa a regime degli impianti deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di avviamento dei medesimi;
7. le operazioni di controllo e manutenzione dei filtri devono essere registrate (è consentito l'utilizzo di sistemi informatici) e le registrazioni devono essere conservate in stabilimento per almeno un anno, a disposizione degli Organi di controllo;
8. i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme tecniche vigenti, con trasmissione unitamente alle risultanze degli autocontrolli, della valutazione del posizionamento del piano di misura e delle modalità di prelievo ai sensi delle norme vigenti UNI 10169, UNI EN 13284 -1 (se rilevato il parametro Polveri) e UNI EN 15259. L'accesso ai punti di campionamento deve essere consentito con le necessarie condizioni di sicurezza. Le sigle identificative dei punti d'emissione, così come riportate nel Quadro Emissivo, devono essere visibilmente apposte sui rispettivi camini;
9. i condotti di scarico dovranno essere verticali verso l'alto e realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente Autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri;
10. gli eventuali rifiuti derivanti dai sistemi di abbattimento/contenimento delle emissioni devono essere gestiti secondo le vigenti disposizioni in materia.

Autocontrolli iniziali

11. per i punti di emissione nuovi o modificati, nonché per quelli attivati successivamente al rilascio dell'autorizzazione, per quanto concerne gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., il gestore deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nel quadro emissivo; per quello che riguarda le metodiche di campionamento ed analisi, si rimanda alle prescrizioni della sezione "monitoraggi periodici". I risultati di questi autocontrolli devono quindi essere trasmessi alla

Provincia, all'A.R.P.A. – Dipartimento di Cuneo e al Sindaco entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell'ultimo campionamento;

12. l'impresa deve effettuare gli autocontrolli di cui all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A., delle date in cui intende effettuare i prelievi;

Monitoraggi periodici

13. per l'effettuazione degli autocontrolli, i campionamenti delle emissioni devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio e devono essere determinati tutti i parametri riportati nel Quadro Emissivo, con la periodicità ivi indicata;
14. la periodicità dell'autocontrollo, così come indicata nella tabella riassuntiva, decorre dalla data dell'ultimo autocontrollo effettuato in osservanza alle prescrizioni impartite con l'AIA precedente o, per i nuovi o modificati, dall'autocontrollo iniziale;
15. l'impresa deve comunicare alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'A.r.p.a. di Cuneo, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici delle emissioni;
16. l'impresa deve trasmettere i risultati degli autocontrolli effettuati, entro 60 giorni dalla data di effettuazione, alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Sindaco, allegando i relativi certificati analitici, firmati da tecnico abilitato;
17. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). Per quanto concerne i metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati, devono essere seguite le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche ISO, oppure altre norme internazionali, oppure le norme di cui al DM 25 agosto 2000. La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione fissati nell'allegato A1 deve avvenire secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
18. **a far data dal 01/01/2014** deve essere utilizzato il modello Em 1.0 per la redazione dei report di autocontrollo delle emissioni in atmosfera. Il report è scaricabile alla pagina <http://www.provincia.cuneo.gov.it/tutela-territorio/modulistica-tutela-territorio/inquinamento-atmosferico-qualita-dellaria-modulistica>

Emissioni diffuse

19. gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate, tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato V, parte quinta del D.Lgs. 152/06;

Scarichi acque reflue e gestione acque meteoriche
Quadro emissivo e limiti di emissione

N° totale punti di scarico finale - 4

N° Scarico finale	Scarico parziale	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza	Modalità di scarico	Corpo recettore	Limiti di emissione
S1	Sp1-D	Servizi igienici	Saltuario	Pubblica fognatura	Gli scarichi domestici sono sempre ammessi in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 107, comma 2 del D.Lgs. 159/05. Le modalità di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia devono essere conformi all'aggiornato piano di prevenzione e controllo
	Sp2-D	Servizi igienici	Saltuario		
	Sp3-M	meteoriche	Saltuario		
S2		meteoriche	Saltuario	Pubblica fognatura	Conformità all'aggiornato piano di prevenzione e gestione
S3		meteoriche	Saltuario	Canale Irriguo privato	Conformità all'aggiornato piano di prevenzione e gestione
S4		meteoriche	Saltuario	Suolo (immissione non canalizzata)	-----

Prescrizioni

- devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
- devono essere presenti e mantenuti sempre efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata;
- devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- i fanghi di depurazione ed eventuali altri residui derivanti dal funzionamento e/o dalla manutenzione degli impianti di depurazione devono essere gestiti ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
- per lo scarico delle acque reflue domestiche in fognatura si deve far riferimento al Regolamento predisposto dal gestore del Servizio Idrico Integrato;
- tutte le prescrizioni tecniche previste dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, si intendono come prescritte dall'autorizzazione

Per l'aggiornato piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche:

- Il Piano di prevenzione e di gestione deve essere attuato così come descritto nella relazione tecnica dando comunicazione preventiva alla Provincia, al Gestore del S.I.I. del Comune di Busca ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, di eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie;
- è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
- devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione i sistemi di raccolta e/o trattamento proposti nel piano di prevenzione e gestione;

- qualora la situazione descritta nel piano di prevenzione e gestione approvato, subisca modifiche in seguito a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione degli insediamenti, edifici o installazioni, oppure nel caso in cui l'attività sia trasferita in altro luogo, deve essere data comunicazione alla Provincia ed al Gestore del S.I.I., almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori, e, se del caso, presentato un nuovo piano.

Emissioni sonore

Per i limiti di emissione ed immissione si faccia riferimento al D.P.C.M. 14 novembre 1997 nonché al Piano di Classificazione Acustica (PCA) comunale.

Per quanto riguarda le emissioni sonore, la ditta sostiene di rientrare nella definizione di impianto a ciclo produttivo continuo di cui all'art. 2 del D.M. 11/12/1996.

Prescrizioni

1. Tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria devono essere attuate, verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore;
2. l'Impresa deve provvedere a monitorare i livelli sonori emessi, secondo le specifiche del D.M. 31 gennaio 2005, diversificati per i tempi di riferimento diurno e notturno. I rilievi devono essere effettuati presso una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche. Le misure devono essere effettuate:
 - a. **entro 6 mesi dalla messa a regime della nuova linea di macinazione e dei silos di stoccaggio** avendo cura di estendere le misure a tutto lo stabilimento, nonché di valutare il rispetto del livello differenziale in relazione alle modifiche impiantistiche previste;
 - b. ogni qual volta intervengano modifiche, nell'assetto impiantistico e/o nel ciclo produttivo, tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC.

Gli esiti delle suddette misure e le relative interpretazioni devono essere trasmessi alla Provincia di Cuneo e al Dipartimento provinciale ARPA di Cuneo.

3. qualora i livelli sonori rilevati durante le summenzionate campagne di misura facciano riscontrare superamenti dei limiti stabiliti dal PCA, l'impresa dovrà elaborare e trasmettere agli Enti preposti un piano di interventi che consenta di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti dai PCA.



Autorizzazione Integrata Ambientale
Rinnovo e modifica sostanziale

Sedamyl S.p.A. – Busca

ALLEGATO TECNICO 2

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Sommario

PREMESSA	2
COMPARTO: MATERIE PRIME E PRODOTTI FINITI	2
COMPARTO: ENERGIA	2
COMPARTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA	2
COMPARTO: RISORSE IDRICHE E SCARICHI	2
COMPARTO: EMISSIONI SONORE	2
COMPARTO: RIFIUTI	2
COMPARTO: PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE	2
CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE	2

PREMESSA

A seguito dell'attuazione degli interventi previsti nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il piano di monitoraggio dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore (attraverso il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni - SME);
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni è la componente principale del piano di controllo dell'impianto e quindi del più complessivo sistema di gestione ambientale di un'attività IPPC che, sotto la responsabilità del Gestore, assicura, nelle diverse fasi di vita di un impianto, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente. Il SME di una attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione dello SME e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i criteri definiti nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 271, comma 17 e le metodiche riportate nell'Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372" e relativi aggiornamenti, ove presenti. L'utilizzo di metodiche elaborate da organismi scientifici in sostituzione di quelle prioritariamente prescritte da disposizioni normative – purchè assicurati dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica – deve essere preventivamente concordato con il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo.
2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
 - registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
 - trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1.
3. Tutti i dati relativi al monitoraggio che, in base a quanto prescritto nell'allegato tecnico 1, devono essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Comune sede dell'impianto, devono essere organizzati in forma chiara ed utilizzabile.
4. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
 - a) contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - b) comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
5. A corredo dell'istanza di rinnovo o di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.

COMPARTO: MATERIE PRIME E PRODOTTI FINITI

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Grano	Misura diretta discontinua	t	n.a.	Pesa a ponte	Mensile	Registrazione mensile ed invio riepilogo annuale agli enti competenti Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento
Farina	Misura diretta discontinua	t	n.a.			
Crusca	Misura diretta discontinua	t	n.a.			
Distiller	Misura diretta discontinua	t	n.a.			

n.a.: non applicabile

COMPARTO: ENERGIA

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo di energia elettrica	Misura diretta continua	kW _e h	n.a.	Contatore	Mensile	Registrazione mensile ed invio riepilogo annuale agli enti competenti
Consumo specifico di energia elettrica	Calcoli sulla base dei parametri operativi	kWh/t prodotto finito	n.a.	n.a.	Annuale	Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento

n.a: non applicabile

COMPARTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI EMISSIONE	FREQUENZA	NOTE
Polveri	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	Rif.: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Parte V, art. 271; DM 31/01/2005 (*)	1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11,12,18,19,20,21,22,23,24	ANNUALE	Registrazione e contestuale invio agli enti competenti Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento

(*)fino all'adozione del decreto di cui all'art. 271 comma 17 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., osservare, nella scelta dei metodi, la scaletta di priorità dallo stesso individuata e di seguito ripresa: "... norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti".

Nota: a far data dal 01/01/2014 deve essere utilizzato il modello Em 1.0 per la redazione dei report di autocontrollo delle emissioni in atmosfera. Il report è scaricabile alla pagina <http://www.provincia.cuneo.gov.it/tutela-territorio/modulistica-tutela-territorio/inquinamento-atmosferico-qualita-dellaria-modulistica>

COMPARTO: RISORSE IDRICHE E SCARICHI

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo d'acqua	Misura diretta continua	m ³	n.a.	Flussimetri magnetici su bagnatura	mensile	Registrazione mensile ed invio riepilogo annuale agli enti competenti Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento
Consumo specifico di acqua	calcoli sulla base dei parametri operativi	m ³ /t prodotto finito	Metodo interno Sedamyl		mensile	

COMPARTO: EMISSIONI SONORE

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Livello di emissione	Misure dirette discontinue	dB(A)	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	Al confine aziendale e presso i ricettori, in corrispondenza di una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche	entro 6 mesi dalla messa a regime della nuova linea di macinazione e dei silos di stoccaggio o ogniqualvolta intervengano modifiche che possano influire sulle emissioni acustiche	Registrazione e contestuale invio agli enti competenti Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento
Livello di immissione						

COMPARTO: RIFIUTI

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	FREQUENZA	NOTE
Quantificazione rifiuti recuperati e prodotti (divisi per CER)	Misura diretta discontinua	Kg/l/m ³	1 volta / anno	Registrazione ed invio riepilogo annuale agli enti competenti Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento

COMPARTO: PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Tenuta idraulica	Misure dirette discontinue	n.a.	n.a.		Ogni due anni	Registrazione ed invio riepilogo annuale agli enti competenti Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento

CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M.24/04/2008	-	1 volta durante la vigenza dell'AIA
EMISSIONI IN ATMOSFERA	Polveri Portata	A scelta tra uno dei camini a servizio della fase di macinazione	1 volta durante la vigenza dell'AIA
EMISSIONI SONORE	Livelli di immissione	Al confine aziendale e/o presso i ricettori, in corrispondenza di una serie di punti ritenuti idonei.	1 volta durante la vigenza dell'AIA